


Aiuti agli Investimenti in Ricerca e Sviluppo per le PMI con Sede Operativa nella **Città di Potenza**



Programma Operativo FESR 2007/2013

Asse V "Sistemi Urbani"

Linea d'intervento V.1.2.B "Caratterizzare la città di Potenza come polo di attrazione per investimenti in settori e comparti innovativi attraverso un sistema mirato di aiuti alle imprese in grado di attrarre investitori anche da fuori regione"



AVVISO PUBBLICO



Riferimenti programmatici e normativi

Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:

- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, pubblicato sulla G.U.U.E. L 210/1 del 31/07/2006.
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, pubblicato sulla G.U.U.E. L 210/25 del 31/07/2006.
- Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria.
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006.
- Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006.
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), pubblicata sulla G.U.U.E. L 124 del 20 maggio 2003.
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato in G.U.R.I. n° 238 del 12/10/2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U.U.E. serie C 244/2 del 01/10/2004).
- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007/2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 54/13 del 04/03/2006.
- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale approvata dalla Commissione Europea con la Decisione n. 324 del 28 novembre 2007 per il periodo di programmazione 2007/2013.
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 di approvazione del "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione", recante norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013.
- Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 30 dicembre 2006.
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 9 agosto 2008.
- Criteri di selezione del PO FESR 2007-2013 (Decisione C(2010) 884 del 2.03.2010) nella versione 4.0 approvata nell'ambito del Comitato di Sorveglianza del 9 giugno 2011;
- Nota COCOF 07/0071/03-EN Final version of 23/04/2008 recante disposizioni sulla pubblicazione degli elenchi dei beneficiari di contributi a valere sui fondi strutturali;
- D.G.R. n. 46 del 20 gennaio 2009 e ss.mm.ii. di approvazione del piano finanziario per Obiettivo Operativo e Linea di intervento del PO FESR 2007-2013, nonché di designazione dei responsabili delle linee di intervento, come modificata da DGR n. 1315 del 9 ottobre 2012;
- D.G.R. n. 932 dell'8 giugno 2010 di presa d'atto della "Descrizione del sistema di gestione e controllo" del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del Regolamento CE n. 1083/2006 accettata dalla Commissione Europea e dei relativi Manuali allegati, in particolare:
 - "Manuale dei controlli di primo livello";
 - "Manuale di gestione delle irregolarità";

AIUTI AGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO PER LE PMI DELLA CITTA' DI POTENZA

- "Manuale sulle procedure di rendicontazione della spesa, monitoraggio e reporting";
- "Descrizione e Manuale Utente del sistema informativo di monitoraggio (SIMIP)";
- "Manuale sulla interoperabilità tra il sistema informativo contabile, il sistema di monitoraggio SIMIP e l'applicativo "Provvedimenti autorizzativi";
- "Procedure relative alle funzioni ed all'attività dell'Autorità di Certificazione" approvate con D.G.R. n. 1067 del 10 giugno 2009;
- "Manuale di Audit" predisposto dall'AdA ed approvato con D.G.R. n. 483 del 23 marzo 2009;
- Legge Regionale n. 1 del 16/02/2009 per lo Sviluppo e la Competitività del Sistema Produttivo Lucano;
- Strategia Regionale per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione approvata con D.C.R. n. 571 del 04/08/2009.
- Accordo di Programma per il Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (P.I.S.U.S.) Città di Potenza - sottoscritto in data 18 luglio 2011;
- D.G.R. n. 1451 dell'11 ottobre 2011 di presa d'atto della sottoscrizione dell'Accordo di Programma per l'attuazione del P.I.S.U.S. città di Potenza e del crono-programma di attuazione - Ammissione a finanziamento delle operazioni.
- Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Basilicata di cui alla DGR n. 1792/2012 di presa d'atto della Decisione C(2012) n. 9728 del 19/12/2012
- DGR n. 824 del 09/07/2013 di approvazione dello schema di atto integrativo all'Accordo di Programma per l'attuazione del PISUS città di Potenza sottoscritto in data 18/07/2011.

Art. 1 Finalità

1. Il presente Avviso viene emanato in attuazione della Linea di Intervento V.1.2.B dell'Obiettivo Specifico V.1 dell'Asse V "Sistemi urbani" del P.O. FESR 2007 2013.
2. L'obiettivo del presente Avviso è sostenere **programmi di ricerca** afferenti alle seguenti **tipologie di progetto**:
 - a) **ricerca industriale**
 - b) **sviluppo sperimentale**come definiti all'**Allegato A** del presente Avviso, presentati dalle PMI con sede operativa nel comune di Potenza al fine di migliorarne la competitività e promuovere la ricaduta industriale e tecnologica della ricerca scientifica sul sistema produttivo locale.
3. Il programma di ricerca candidato può contemplare una sola delle due tipologie di progetto o entrambe le tipologie.
4. Attraverso il sostegno a specifici progetti, si intende favorire l'accrescimento del contenuto innovativo delle attività produttive, il mantenimento o il miglioramento del vantaggio competitivo dei settori interessati e lo sviluppo di produzioni a vantaggio dell'economia regionale, che contribuiscano all'ampliamento delle opportunità di occupazione qualificata.
5. Con il presente Avviso, si intende altresì favorire la collaborazione fra mondo delle imprese e organismi/enti/laboratori pubblici e privati di ricerca, e la diffusione dell'innovazione all'interno delle imprese, valorizzando i progetti di R&S maggiormente orientati a rispondere ai fabbisogni dei diversi settori produttivi regionali in coerenza con gli indirizzi della Strategia Regionale per la Ricerca l'Innovazione e la Società dell'Informazione 2007-2013 e con le indicazioni programmatiche nazionali e comunitarie.
6. Il presente Avviso concede aiuti in conto capitale ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati dalle PMI in conformità con gli articoli 31 e 33 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si applicano le definizioni di cui all'**Allegato A**

Art. 3 Soggetti ammissibili a finanziamento

1. Possono accedere alle agevolazioni per i programmi di ricerca di cui al precedente art. 1 comma 2 e 3, i seguenti soggetti beneficiari:
 - a) le **micro, piccole e medie imprese**, con sede operativa nel Comune di Potenza definite secondo i parametri dimensionali stabiliti dal Decreto del Ministro delle

Attività Produttive del 18/04/2005 che recepisce la raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, **in forma singola**. Rientrano nella presente tipologia anche i consorzi, le società consortili e le società cooperative.

- b) I **raggruppamenti temporanei tra PMI**, aventi sede operativa nel territorio del comune di Potenza. Al momento della presentazione della domanda, i raggruppamenti possono essere già costituiti o non ancora costituiti. Si applicheranno a riguardo, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006. I soggetti che intendono presentare istanza in forma associata dovranno costituirsi entro il termine stabilito al successivo art. 12 comma 2.
2. Le imprese che intendono partecipare al presente Avviso, sia in forma singola che aggregata, devono possedere al momento della presentazione della candidatura i seguenti requisiti:
- a) Essere costituite e iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
 - b) Avere sede operativa localizzata nel territorio del comune di Potenza secondo la definizione di cui all'allegato A.
 - c) Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali.
 - d) Essere attive in uno dei settori di cui al successivo articolo 4, rilevabile dalla visura camerale.
 - e) Non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
 - f) Non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di inoltro della candidatura telematica, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro.
 - g) Non trovarsi nelle condizioni di divieto, di decadenza o sospensione previste dall'art. 10 della Legge n. 575 del 1965 come successivamente modificata e integrata.
 - h) Non essere un'impresa "in difficoltà" ai sensi dell'art. 1 comma 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e s.m.i.
 - i) Essere in regola con la normativa vigente in materia fiscale, di applicazione del C.C.N.L., del contratto di categoria, di diritto al lavoro dei disabili.
 - j) Possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti degli enti competenti.

3. Requisiti dei raggruppamenti di imprese proponenti (RTI):

- a) Il raggruppamento deve essere costituito da almeno 3 imprese "ammissibili" pena l'inammissibilità dell'intero raggruppamento. Per imprese "ammissibili" si intendono

imprese in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 lett. a) e 2 del presente articolo. Ove tale condizione di inammissibilità si determini successivamente alla concessione del contributo e/o all'erogazione del beneficio, essa comporterà la revoca totale del contributo concesso e l'obbligo della restituzione nelle forme previste dalla legge.

- b) L'impresa capofila del raggruppamento deve obbligatoriamente essere un'impresa ammissibile così come definita al precedente comma 3 lett. a), pena l'inammissibilità dell'intero raggruppamento.
 - c) La presenza nel raggruppamento richiedente di soggetti "non ammissibili" è consentita. Per "soggetti non ammissibili" si intendono imprese che non possiedono /rispettano uno o più dei requisiti/condizioni prescritti dal presente Avviso per l'ammissibilità dell'impresa proponente e la concessione/erogazione del contributo. A tal proposito si precisa che nel caso di partecipazione finanziaria al progetto candidato, non è concedibile alcun contributo alle spese sostenute dalle imprese non ammissibili;
4. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) la quota minima di partecipazione alle spese dell'intero programma di ricerca di ogni singola "impresa ammissibile" partecipante al progetto candidato deve essere pari almeno al 10% delle spese complessive previste per la realizzazione del programma di ricerca e ritenute ammissibili.
- Qualora il numero delle imprese ammissibili partecipanti al programma di ricerca sia tale da non consentire a ogni singola impresa di rispettare la quota minima del 10% delle spese complessive previste per la realizzazione del programma di ricerca e ritenute ammissibili, tale percentuale viene ridotta in parti uguali per singola impresa proporzionalmente in funzione del numero delle imprese ammissibili partecipanti.
5. Resta inteso che, nel caso di impresa singola, la stessa dovrà partecipare al programma di ricerca per l'intero importo delle spese complessive previste nel progetto e ritenute ammissibili.

Art. 4 Campo di applicazione

1. Sono ammissibili al presente Avviso i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati dai soggetti di cui al precedente art. 3 comma 1, la cui attività, desumibile dalla Visura storica della Camera di Commercio, ricada in uno dei settori della classificazione ATECO 2007 di cui **Allegato B** al presente Avviso, fatto salvo quanto prescritto al successivo comma 2.
2. Ai fini del presente Avviso non sono concedibili aiuti nei settori del Turismo e del Commercio nonché nei seguenti settori, in quanto esclusi dal campo di applicazione degli aiuti di cui all'art.1 comma 3 del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 15 dicembre 2006:
 - Pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.
 - Attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

- Attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE, in coerenza con l'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, del Regolamento (CE) 1857/2006.
- Aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera.
- Aiuti a favore di attività del settore dell'industria siderurgica.
- Aiuti a favore di attività del settore della costruzione navale.
- Aiuti a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.
- Aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione.
- Aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Art. 5 **Risorse finanziarie**

1. La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari a € 1.800.000,00 a valere sulla Linea di Intervento V.1.2.B del PO FESR Basilicata 2007 2013;
2. L'Amministrazione regionale si riserva di destinare risorse aggiuntive a quelle attualmente stanziare.

Art. 6 **Iniziative ammissibili a finanziamento**

1. Sono ammissibili i programmi di ricerca di cui al precedente art. 1 commi 2 e 3 di importo superiore o uguale a € 30.000,00.
2. Il soggetto proponente deve chiaramente descrivere il profilo industriale ed economico – finanziario dell'impresa interessata (o delle imprese nel caso di aggregazione di più soggetti), la strategia aziendale (o le strategie) entro cui il programma di ricerca si colloca, le caratteristiche tecniche ed economiche del programma stesso, le fonti di finanziamento, i tempi e modi di realizzazione.
3. Il programma di ricerca candidato deve perseguire la soluzione di specifici problemi tecnici o tecnologici delle imprese, attraverso l'introduzione di significativi elementi di innovatività rispetto allo stato dell'arte o alle condizioni di contesto e dimostrare di possedere potenziali impatti positivi in termini di competitività delle imprese.
4. Il programma di ricerca dovrà esplicitare, per ciascuna tipologia di progetto, i risultati attesi in termini chiari e misurabili. I risultati saranno oggetto di puntuali attività di verifica per valutarne, in corso di realizzazione, la conformità al programma approvato ed il grado di conseguimento degli obiettivi previsti.
5. Ciascun programma di ricerca deve proporre l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate, né siano in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti.

6. Sono in ogni caso escluse le modifiche di routine e quelle periodiche apportate a prodotti, processi, linee di produzione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Art. 7

Spese ammissibili per singola tipologia di progetto

1. Sono ammissibili, per ciascuna tipologia di progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale di cui si può comporre il programma di ricerca, le spese effettuate a decorrere dalla data di comunicazione di inizio delle attività del programma di ricerca (comunicata nelle modalità e termini di cui al successivo articolo 12 comma 5, con riferimento alle tipologie di spesa di seguito indicate:
 - a) **spese generali**, direttamente imputabili a ciascun progetto di cui si può comporre il programma, nella misura massima del **5%** delle spese ammissibili per singolo progetto, relative a:
 - spese di predisposizione dell'istanza di agevolazione; tali spese sono ammissibili anche se sostenute prima dell'avvio del progetto, purché successivamente alla data di inoltro della candidatura telematica;
 - spese per garanzie fideiussorie prestate da soggetti abilitati a copertura dell'erogazione a titolo di anticipazione concessa con il presente avviso;
 - spese per l'elaborazione, la pubblicazione e la diffusione di materiali relativi ai risultati del progetto, di libero accesso, comprese le banche dati ed i software open source;
 - b) **spese per nuovo personale** (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) assunto dall'impresa per il progetto di ricerca, purché operante nella sede operativa ubicata nel territorio del comune di Potenza interessate dall'investimento. Sono ammessi anche i contratti di lavoro interinale/collaborazione a progetto. Sono esclusi dalle tipologie di contratti ammissibili ai sensi del presente comma, i contratti soggetti ad IVA;
 - c) **spese per personale interno** all'impresa (contrattualizzato precedentemente alla data di inoltro della candidatura) assegnato all'attività di ricerca (max **20%** delle spese ammissibili) fatta eccezione per l'ordinaria amministrazione. Il personale è considerato interno anche nel caso che sia assunto con contratti di lavoro interinale/collaborazione/progetto (sono esclusi i contratti soggetti ad IVA). Il costo delle ore di lavoro dedicate dal personale interno al progetto di ricerca sarà determinato in base alle ore lavorate, indicate in appositi time sheet, valorizzate in conformità a quanto stabilito alla lettera B.1 della Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
 - d) **Spese per l'acquisto di strumentazione e attrezzature**, nuove di fabbrica, utilizzate per la realizzazione delle attività previste dal progetto. Nel caso che le attività del progetto non coprano l'intera durata di vita di tali beni, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento calcolati secondo le disposizioni di cui al

Decreto del Ministero delle Finanze del 31 dicembre 1988 modificata dal DM 28 marzo 1996, riconoscibili in funzione della quota di utilizzo nel progetto e della durata temporale del progetto;

- e) **spese per l'acquisizione di risultati di ricerche**, know how, diritti di licenza ed altri diritti di proprietà intellettuale, con modalità contrattuali da terzi: Università, Centri di Ricerca, Laboratori di ricerca pubblici e privati, iscritti all'Albo dei Laboratori del MIUR, così come definiti all'allegato A, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato, e che non comporti elementi di collusione; tali costi non potranno superare il **40%** delle spese ammissibili complessive del singolo progetto;
- f) **spese relative a oneri per concessione**, riconoscimento e tutela di brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale dei risultati del progetto di ricerca, afferenti alle seguenti tipologie:
- costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione (preparazione, presentazione e trattamento della domanda) e eventuali costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
 - costi di traduzione ed altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
 - costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi sono sostenuti dopo la concessione del diritto.

Per le tipologie di spesa di cui alla presente lettera f) è previsto un contributo massimo, per ciascuna tipologia di progetto, pari a **€ 20.000,00**.

- g) **spese per l'acquisizione di servizi di consulenza** tecnica o specialistica, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e realizzati entro i tempi di svolgimento del progetto.

I costi di cui alla presente lettera, a fini di ammissibilità, dovranno essere:

- forniti da soggetti qualificati esterni in forma individuale o associata, in possesso di adeguate competenze opportunamente documentate;
- non avere carattere continuativo o periodico e non rientrare nelle attività di consulenza ordinarie quali quelle di natura fiscale, legale, amministrativa;
- essere acquisiti a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
- essere utilizzati effettivamente nell'ambito del progetto oggetto di agevolazione.

I costi di cui alla presente lettera g) non potranno eccedere complessivamente il **15%** delle spese ammissibili del progetto;

- h) **altre spese per costi d'esercizio**, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e delle lavorazioni direttamente imputabili al progetto, necessari anche per la realizzazione di prototipi. Sono esclusi i costi delle materie prime e dei materiali minuti necessari

per la funzionalità operativa (attrezzi da lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale).

2. Il totale delle spese riferite alle categorie a) spese generali; e) acquisizione di risultati della ricerca; g) consulenze tecnico/specialistiche; c) personale interno, non può superare i massimali indicati nello schema riassuntivo seguente:

Tabella riassuntiva	
Tipologia di spesa	Massimali (incidenza della singola tipologia sulla spesa ammissibile totale relativa a ciascuna tipologia di progetto)
a) Spese generali	5%
c) Personale interno	20%
e) Acquisizione dei risultati della ricerca	40%
g) Consulenze tecniche o specialistiche	15%

3. Tutte le spese ammissibili devono essere chiaramente imputate alle tipologie di progetto ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale di cui all'art. 1, comma 2.
4. Le percentuali massime ammissibili ad agevolazioni per le singole spese indicate nella tabella riassuntiva di cui sopra sono riferite alle spese imputate al singolo progetto.
5. Nell'ambito delle iniziative di **sviluppo sperimentale**, sono ammissibili le spese relative alla realizzazione ed al collaudo di prodotti, processi e servizi a condizione che il beneficiario attesti l'ineludibilità all'impiego o alla trasformazione in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
6. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante strumenti tracciabili (come ad esempio: bonifico bancario o postale, assegno con estratto del conto corrente, vaglia).
7. In caso di progetto candidato da Raggruppamenti Temporanei d'Imprese sono ammissibili fatture intestate a ciascuna impresa "ammissibile" così come definita al precedente art. 3 comma 1 lett. a), facente parte del raggruppamento;
8. Non sono ammissibili le seguenti spese:
- a. acquisto di beni immobili;
 - b. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
 - c. ammende, multe e penali;

- d. acquisto di scorte e ricambi, diverso da quanto previsto nei costi ammissibili alla lettera h) del comma 1 del presente articolo;
- e. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- f. i titoli di spesa regolati in contanti;
- g. le spese di pura sostituzione;
- h. le spese di funzionamento;
- i. la locazione finanziaria (leasing) o operativa (noleggio);
- j. tutte le spese non capitalizzate, non comprese fra le spese ammissibili;
- k. la vendita di beni ovvero la fornitura di servizi/ prestazioni da parte del titolare, dei soci, dell'amministratore e di coloro che ricoprono cariche sociali nelle imprese a qualsiasi titolo coinvolte nel progetto, nonché del coniuge o parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati;
- l. la vendita di beni ovvero la fornitura di servizi da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- m. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- n. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 100,00 (cento//00) euro;
- o. spese di manutenzione ordinaria;
- p. spese di rappresentanza;
- q. qualsiasi forma di auto fatturazione o di fatturazione tra imprese partecipanti al Raggruppamento.

Art. 8 **Forma e intensità dell'aiuto**

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sotto forma di aiuti in conto capitale in regime di esenzione ai sensi dell'art. 31 del Regolamento (CE) n. 800/2008.
2. Per ciascun beneficiario, l'intensità massima di aiuto, calcolata in base alle spese ammissibili, è la seguente:

	Piccole e Micro imprese	Medie imprese
Attività di ricerca industriale	70%	60%
Attività di sviluppo sperimentale	45%	35%

3. Indipendentemente dall'ammontare complessivo del programma di ricerca candidato alle agevolazioni, e nel rispetto delle intensità di aiuto di cui al precedente comma 2, il contributo **massimo concedibile a ciascun programma** è pari a **€ 350.000,00** di cui:
 - Max € 150.000,00 per progetti di ricerca industriale;
 - Max € 200.000,00 per progetti di sviluppo sperimentale.
4. La durata delle attività ammesse a finanziamento non potrà essere superiore a 18 (diciotto) mesi dalla data di avvio del programma di ricerca comunicata secondo quanto previsto all'art. 12 comma 5. E' concedibile una sola proroga, a seguito di formale e motivata richiesta effettuata dal soggetto beneficiario dell'aiuto, da parte del Soggetto Gestore di cui al successivo art. 9 comma 1, previa autorizzazione da parte della Regione Basilicata per il tramite dell'Ufficio competente. Tale tempistica è in ogni caso subordinata ai termini di validità per l'attuazione del Programma di riferimento (PO FESR 2007 2013).

Art. 9 Modalità di presentazione delle domande

1. Per la gestione degli aiuti di cui al presente Avviso, la Regione Basilicata si avvarrà di Sviluppo Basilicata S.p.A.
2. La procedura di presentazione delle istanze alle agevolazioni previste dal presente Avviso pubblico prevede le seguenti fasi:
 - a. "registrazione" dell'impresa/del raggruppamento di imprese costituito o costituendo, mediante accesso al seguente indirizzo internet <http://servizi.regione.basilicata.it> e rilascio delle credenziali di accesso necessarie per procedere alla "candidatura telematica";
 - b. "compilazione e inoltro" della domanda telematica (**Allegato C**), mediante accesso ad apposito link presente sul portale della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it e sul link www.porbasilicata.it);
 - c. invio della documentazione in formato cartaceo di cui al successivo comma 8.
3. I soggetti che intendono candidarsi alle agevolazioni del presente Avviso devono effettuare la registrazione di cui al punto 2 lett. a) mediante l'inserimento dei dati anagrafici del soggetto richiedente e l'iscrizione al seguente indirizzo internet <http://servizi.regione.basilicata.it> a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BUR. Con le credenziali di accesso acquisite con tale operazione, sarà possibile compilare ed inoltrare la candidatura telematica di cui al successivo comma 4.
4. Dalle **ore 8.00 del giorno 16/10/2013** e fino alle **ore 20.00 del giorno 14/11/2013** sarà possibile compilare ed inviare la candidatura telematica (comma 1 b) tramite accesso al portale della Regione Basilicata www.basilicanet.it. A ciascuna istanza sarà assegnato automaticamente un numero identificativo. La Regione, con proprio provvedimento, potrà stabilire termini iniziali e finali diversi da quelli precedentemente indicati.
5. Ciascun soggetto di cui al precedente articolo 3 comma 1 lett. a) e b) può presentare domanda per un solo programma di ricerca;

6. Nel caso di partecipazione in forma associata, ciascuna impresa può partecipare ad un solo programma di ricerca;
7. Il giorno successivo alla data di chiusura ufficiale dello sportello telematico di cui al precedente comma 4, le istanze di agevolazione candidate saranno pubblicate sul portale della Regione Basilicata www.basilicatatanet.it e sul link www.porbasilicata.it, secondo il numero identificativo assegnato sulla base dell'ordine progressivo di presentazione.
8. Entro quindici **giorni** lavorativi a partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui al precedente comma 7, pena la decadenza delle istanze, i potenziali beneficiari rientranti nell'elenco che intendono confermare l'istanza di agevolazione dovranno far pervenire, anche mediante consegna a mano, a Sviluppo Basilicata S.p.A., la seguente documentazione:
 - a. Domanda di agevolazione generata dal sistema telematico a seguito della compilazione della candidatura telematica, secondo lo schema di cui all'**allegato C**, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e sottoscritta:
 - dal legale rappresentante dell'impresa se quest'ultima partecipa in forma singola;
 - dal legale rappresentante dell'impresa indicata quale mandataria del raggruppamento temporaneo di impresa nell'atto di costituzione della RTI, ove questo sia stato costituito;
 - dal legale rappresentante dell'impresa indicata quale futura mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di impresa nell'atto di impegno a costituire il raggruppamento, ove questo non sia stato costituito;
 - b) Il dossier di candidatura, da redigere utilizzando lo schema illustrato in **Allegato D** e da produrre anche su supporto informatico ottico (CD o DVD) contenente una descrizione del programma di ricerca completa dei seguenti elementi:
 - b1) Descrizione chiara ed esauriente di ciascuna tipologia di progetto, in termini di fabbisogni a cui il progetto intende rispondere e di obiettivi di ricerca e sviluppo conseguibili. Gli obiettivi devono essere raggiungibili con le attività del progetto e chiaramente identificabili (misurabili/verificabili);
 - b2) Descrizione dell'ambito tecnologico in cui si colloca il programma di ricerca gli obiettivi scientifici e tecnologici di ciascuna tipologia di progetto, il grado di innovazione rispetto allo stato dell'arte e/o alla situazione di contesto;
 - b3) Descrizione delle modalità realizzative del programma di ricerca: soggetti principali coinvolti e loro documentata competenza nell'ambito tecnologico in cui si colloca il programma; qualità dell'eventuale raggruppamento in termini di bilanciamento dell'impegno e adeguatezza delle competenze; sviluppo secondo una struttura di work package, in cui siano evidenziati i risultati finali e le tappe fondamentali; struttura organizzativa e procedure di gestione di ciascuna tipologia di progetto; risorse (finanziarie, umane e strumentali) messe in campo.
 - b4) Piano finanziario complessivo e articolato per ciascun partner, corredato degli elementi presenti nel format di candidatura che ne consentono la valutazione di sostenibilità economico finanziaria;
 - b5) Crono programma delle attività che costituiscono il programma di ricerca candidato;

- b6) Impatti attesi del programma di ricerca in termini di: contesto, competitività del settore di riferimento, ricadute per ciascuno dei soggetti coinvolti (prodotti potenziali e prospettive di mercato attesi, tempi di ingresso nel mercato, effetti sulle quote di export e l'occupazione, effetto indotto di formazione di capitale umano di eccellenza ecc.).
- c) documentazione tecnica relativa agli investimenti in attivi materiali ed immateriali (a titolo esemplificativo: offerte e preventivi, progetti, studi) e documentazione amministrativa relativa al personale da assumere (a titolo esemplificativo: schema di contratto con indicazione del profilo professionale e delle mansioni nell'ambito del programma di ricerca, curricula dei soggetti da assumere ove già individuati);
- d) per i raggruppamenti temporanei di impresa (RTI)
- d1) Nel caso di **Raggruppamenti costituiti**: originale o copia conforme dell'Atto costitutivo del RTI, secondo lo schema di cui all'**allegato E** redatto con atto pubblico registrato presso l'Agenzia delle Entrate oppure con scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate. L'atto deve contenere altresì la dichiarazione di impegno da parte del mandatario a versare alle imprese mandanti quota parte del contributo ricevuto entro 60 giorni dalla data di accreditamento delle somme in ragione delle spese da queste sostenute e rendicontate per la realizzazione del progetto.
- d2) Nel caso di **Raggruppamenti non ancora costituiti**: dichiarazione di intenti, redatta secondo lo schema di cui all'**allegato F**, sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese, a costituire il raggruppamento, mediante atto pubblico registrato presso l'Agenzia delle Entrate oppure con scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate.
- d3) Tutte le **imprese ammissibili partecipanti al programma di ricerca dovranno presentare** autodichiarazione, secondo lo schema di cui all'**allegato G**, resa dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
- attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3 comma 1 lett. a) e comma 2;
 - di esonero della Regione Basilicata e del Soggetto Gestore da qualsiasi responsabilità giuridica nel caso di controversie che possano insorgere tra le imprese e/o tra l'impresa e l'impresa mandataria;
 - attestante la propria quota percentuale di partecipazione alle spese complessive del programma di ricerca candidato;
9. Qualora la documentazione di cui al precedente comma 8 lett. b), c) e d), da allegare alla domanda di cui al comma 8 lett. a) non risulti completa, la stessa dovrà essere completata, pena la decadenza dell'istanza, entro il termine, all'uopo prescritto e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
10. Il plico chiuso, contenente la documentazione di cui al precedente comma 8 oltre all'indicazione del mittente, dovrà riportare la seguente dicitura **"DOMANDA DI AGEVOLAZIONE - Avviso Pubblico "AIUTI AGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E**

SVILUPPO PER LE PMI CON SEDE OPERATIVA NELLA CITTA' DI POTENZA" e dovrà essere indirizzato a:

"Sviluppo Basilicata –Contrada Tora Centomani n. 11 – 85100 POTENZA"

In caso di consegna a mano gli uffici del Soggetto Gestore sono aperti dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 da lunedì a giovedì.

11. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine previsto.
12. Qualora le istanze telematiche pervenute non assorbissero interamente tutta la dotazione finanziaria disponibile, si procederà alla riapertura dei termini di presentazioni delle domande telematiche a partire dal 30° giorno successivo alla data dalla chiusura dello sportello di cui al precedente comma 4. In tal caso l'intervallo temporale per la compilazione e l'invio delle domanda telematiche sarà lo stesso di quello previsto al precedente comma 4. Con le stesse modalità e termini di cui al presente comma lo sportello telematico per la presentazione telematica potrà essere riaperto e chiuso fino ad esaurimento della risorsa finanziaria disponibile.

Art. 10

Criteri di valutazione per la selezione dei programmi di ricerca

1. La selezione dei programmi di ricerca ammessi alle agevolazioni di cui al presente Avviso viene effettuata mediante procedura valutativa a graduatoria determinata dai punteggi ottenuti sulla base dei seguenti criteri:

Criterio	Indicatore	punti
1-Coerenza con la SRI		
1.1 Ambiti prioritari individuati dalla strategia Regionale della Ricerca (S.R.I)	Programma che ricade in uno dei seguenti ambiti: - Osservazione della terra - Energia - Mobilità sostenibile - Agro biotecnologie - Materiali innovativi e nuove tecnologie	4
1.2 Collegamento del programma con gli ambiti prioritari della strategia regionale (SRI)	Il programma interessa più ambiti prioritari o riguarda interconnessioni tra questi (*)	2
2-Innovazione		
2.1 Grado di innovatività del programma di ricerca rispetto allo stato dell'arte e/o alle condizioni di contesto		Max 5
2.2 Brevettabilità degli esiti della ricerca (opportunamente documentata)**		3

3 - Coinvolgimento di istituti di ricerca e centri di competenza in materia di trasferimento tecnologico		
3.1 Contratti con Organismi di ricerca, Centri per l'innovazione e il trasferimento tecnologico, Laboratori di ricerca pubblici o privati accreditati		3
3.2 Collegamento con attività di R&S svolte in Basilicata		2
4-Prospettive di mercato		
4.1.Valutazione delle prospettive di mercato valutato in termini di incremento atteso delle vendite, dell'economicità della gestione	incremento atteso < 10%	1
	incremento atteso > 10 %	2
5 - Validità tecnico economica del programma di ricerca espressa in termini di cantierabilità dell'investimento e affidabilità delle imprese beneficiarie		
5.1 Completezza e chiarezza del dossier di candidatura in merito agli elementi di cui all'art. 9 comma 8 lett. b)		Max 4
5.2 Qualità dei proponenti in termini di: - specifica esperienza nel settore di intervento - esperienze pregresse di partecipazione a progetti di ricerca		Max 6
5.3 Piano finanziario di copertura delle spese; prospettive reddituali/dimensionali dell'impresa; ammissibilità delle spese previste in termini di rispondenza e congruità dei costi e tempi di realizzazione		Max 3
5.3 Adeguatezza del gruppo di lavoro previsto e delle infrastrutture di ricerca utilizzate per la realizzazione delle attività (modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, etc...).		Max 3
6 - Utilizzo efficace delle TIC		
6.1 Iniziative che contribuiscono allo sviluppo delle TIC	Programma che prevede lo sviluppo di sistemi e strumenti informativi avanzati	2
7 - Impatto occupazionale qualificato- Principio di pari opportunità e non discriminazione		
7.1 Nuovo personale qualificato assunto per le attività del programma (***)	Neoassunti: per ogni unità	2
	Neoassunti donne: per ogni unità	+1

AIUTI AGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO PER LE PMI DELLA CITTA' DI POTENZA

	Neoassunti disabili: per ogni unità	+1
8 - Sostenibilità ambientale		
8. 1 Programma che presenta nel risultato contenuti di eco-innovazione		2
9. Integrazione con gli interventi a valere sul PO FSE 2007 2013		
9.1 Imprese che hanno beneficiato di interventi formativi a valere sul PO FSE Basilicata 2007 2013 nel campo della ricerca o innovazione o in tema di "adattabilità" o "capitale umano" a favore del proprio personale.	Esperienze formative documentate (****)	3

(*) A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possibili interconnessioni fra ambiti prioritari possono riguardare: Infomobilità, Tecnologie di radiolocalizzazione, Assistenza alla guida attraverso sensori, Tecnologie per contrastare i processi di desertificazione e cambiamento climatico, Agrometeorologia, Monitoraggio ambientale, Sviluppo di tecnologie di trasporto a basso impatto ambientale (veicoli elettrici, ibridi a gpl ecc), Tecnologie estrattive, Security, ecc.

(**) La brevettabilità degli esiti della ricerca deve essere opportunamente documentata attraverso la produzione di un apposito studio di anteriorità brevettuale realizzato facendo ricorso ad apposite banche dati (ad es. UIBM, Esp@cenet, PATENTSCOPE, ecc.) reperibili sul mercato e ad informazioni rinvenibili presso gli Uffici Brevetti nazionali ed internazionali .

(***) Perché l'indicatore possa concorrere all'attribuzione del punteggio il personale qualificato assunto per la prima volta, è quello in possesso almeno di diploma di laurea specialistica/magistrale ed esperienza professionale non inferiore a tre anni (la formazione per il dottorato, assegno di ricerca, vale come esperienza professionale), assunto per lavorare sul progetto con contratto a tempo indeterminato, determinato o a progetto/interinale. Negli ultimi due casi, la durata del contratto deve essere pari almeno ad ½ della durata preventivata del programma perché l'indicatore possa concorrere alla attribuzione del punteggio. Sono esclusi contratti soggetti a partita IVA.

(****) Le esperienze formative, a valere sul PO FSE Basilicata 2007-2013, che concorrono all'attribuzione del punteggio sono quelle riconducibili alle seguenti fattispecie A) interventi di formazione continua dei quali ha beneficiato l'impresa, B) esperienze formative di cui ha beneficiato il personale interno all'impresa o che l'impresa intende assumere per l'attività di ricerca (voucher per alta formazione, dottorato di ricerca, master, tirocinio formativo, ecc.).

2. I programmi di ricerca che avranno ottenuto un punteggio inferiore a **20** punti sono ritenuti inammissibili ed esclusi dalla graduatoria.
3. Nel caso di iniziative aventi lo stesso punteggio, la priorità nell'ordine progressivo di istruttoria avverrà mediante sorteggio pubblico tra i soggetti interessati.

Art. 11

Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria delle istanze, pervenute nel rispetto delle modalità e dei termini previsti al precedente art. 10 viene effettuata con le modalità di seguito descritte.
2. Sviluppo Basilicata S.p.A procede alla verifica di ricevibilità ed alla valutazione di merito di tutte le istanze pervenute e redigerà, per le istanze che hanno superato con esito positivo tutte le fasi di verifica di cui ai successivi commi 6 e 7, apposita graduatoria determinata dai punteggi ottenuti sulla base dei criteri stabiliti al precedente art. 10.
3. La graduatoria verrà scorsa fino all'esaurimento della dotazione finanziaria disponibile a valere sul presente Avviso Pubblico.
4. Nel caso di iniziative aventi lo stesso punteggio, l'ordine di posizionamento nella graduatoria avverrà mediante sorteggio pubblico tra i soggetti interessati.
5. Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie, per cause sopraggiunte derivanti da inammissibilità delle istanze presentate, rinunce, revoche, riduzione del contributo concedibile, saranno istruite le ulteriori istanze pervenute fino all'esaurimento della dotazione finanziaria dedicata.

6. Verifica di ricevibilità e ammissibilità

Tale fase è finalizzata alla ricevibilità della richiesta attraverso la verifica:

- a. del rispetto dei termini e delle forme di inoltro telematico e cartaceo previsti dal presente Avviso;
- b. della rispondenza tra la candidatura telematica di cui all'articolo 9 comma 2 lett. b) e il modello cartaceo di cui al precedente articolo 9 comma 8 lett. a) trasmesso secondo le modalità previste all'articolo 9 comma 8;
- c. dei requisiti di ammissibilità previsti ai precedenti artt.3, 4 e 6 comma 1.

Se la domanda non supera questa verifica sarà dichiarata irricevibile.

7. Valutazione di merito

Tale fase è finalizzata alla valutazione di merito della richiesta attraverso:

- a. compatibilità, completezza e coerenza del programma di ricerca e sviluppo candidato con gli obiettivi e con le condizioni previste dall'Avviso Pubblico;
- b. ammissibilità del programma rispetto ai requisiti di cui all'art. 6 commi 2,3,4,5 e 6;
- c. ammissibilità e congruità dei costi indicati rispetto alle tipologie di spese ammissibili ed alle finalità del programma di ricerca e sviluppo candidato;
- d. assegnazione dei punteggi di cui al precedente articolo 10 e verifica della soglia minima di ammissibilità. Relativamente all'attribuzione dei punteggi di merito relativi ai criteri di cui ai punti 1, 2 e 5 della griglia di cui al precedente art. 10, Sviluppo Basilicata S.p.A. si avvarrà della consulenza di valutatori indipendenti individuati nell'ambito di appositi elenchi di esperti.

8. Le istanze che non avranno superato la verifica di cui al precedente comma 7 saranno dichiarate inammissibili. La comunicazione di inammissibilità sarà notificata al proponente nel rispetto della L. 241/1990.
9. Nell'ambito delle fasi di valutazione Sviluppo Basilicata S.p.A, potrà richiedere integrazioni e chiarimenti che dovranno pervenire alla stessa entro **10 giorni** dalla data di ricezione della richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine l'istanza sarà ritenuta decaduta.
10. A termine delle operazioni di valutazione, il Sviluppo Basilicata S.p.A ne comunica l'esito alla Regione Basilicata che, con determinazione dirigenziale dell'Ufficio regionale competente, prende atto dell'esito dell'attività istruttoria e dispone la pubblicazione della graduatoria delle istanze ritenute ammissibili e l'elenco delle istanze non ammissibili sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, sul sito internet www.basilicata.net.it e sul sito www.porbasilicata.it.

Art. 12

Concessione delle agevolazioni

1. Sviluppo Basilicata S.p.A. a partire dalla data di pubblicazione degli esiti di cui al precedente art. 11 comma 10 provvederà ad acquisire, dalle istituzioni competenti, le informazioni prescritte dalla normativa antimafia e la certificazione di regolarità contributiva (DURC) per le istanze collocate in graduatoria e rientranti nella dotazione finanziaria disponibile sul presente Avviso Pubblico.
2. Nel caso di **Raggruppamenti non ancora costituiti** Sviluppo Basilicata SpA richiederà l'originale o copia conforme dell'Atto costitutivo dell'ATI, redatto con atto pubblico registrato presso l'Agenzia delle Entrate oppure con scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate. L'atto deve contenere altresì la dichiarazione di impegno da parte del mandatario a versare entro 60 giorni dalla data di accreditamento delle somme, alle imprese mandanti quota parte del contributo ricevuto in ragione delle spese da queste sostenute e rendicontate per la realizzazione del progetto (**allegato E**). Tale documentazione dovrà pervenire al Soggetto gestore entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità.
3. Acquisita la documentazione indicata al precedente comma 2 ed acquisite, dalle istituzioni competenti, le informazioni prescritte dalla normativa antimafia e la certificazione di regolarità contributiva (DURC) di cui al precedente comma 1, Sviluppo Basilicata SpA procederà ad emanare il provvedimento di concessione delle agevolazioni.
4. Il provvedimento di concessione conterrà, tra l'altro il quadro economico, l'importo del contributo concesso, le spese ammesse, le spese escluse dalle agevolazioni con i motivi di esclusione, l'indicazione degli obblighi e dei motivi di decadenza dal contributo, i motivi di revoca, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
5. Il provvedimento di concessione sarà notificato al beneficiario, che dovrà comunicare a Sviluppo Basilicata SpA la formale accettazione entro 30 giorni dalla data di notifica insieme alla data di inizio di avvio del programma di ricerca, pena la decadenza dell'agevolazione.

6. La data di inizio delle attività del programma di ricerca di cui al precedente comma 5, dovrà in tutti i casi essere successiva alla data di inoltro della candidatura telematica di cui al precedente art. 9 comma 2 lett. b.

Articolo 13 **Modalità di erogazione**

1. Il contributo in conto capitale per le spese di cui al precedente articolo 7 sarà erogato su richiesta del beneficiario e con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione, come di seguito:
 - a) la prima quota, nella misura massima del 50% del contributo assentito, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Basilicata, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da liquidare, della durata di un anno rinnovabile, su richiesta dell'Ufficio regionale competente, anche mediante contrazione di nuova polizza, per un altro anno limitatamente all'importo non svincolato ai sensi del successivo comma 2. Tali garanzie devono essere sottoscritte con firma autenticata e complete di attestazione dei poteri di firma dei contraenti. Dette garanzie possono essere prestate esclusivamente da Istituti di Credito e dalle imprese di assicurazioni autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385/1993 come modificato dal D.Lgs n. 141 del 13/08/2010.
 - b) ulteriori quote del contributo assentito (max 3) fino alla realizzazione dell'80% del programma d'investimento approvato, può essere erogata su richiesta e dietro presentazione della documentazione di rendicontazione intermedia relativa a spese ammissibili. Tale richiesta dovrà essere accompagnata dalla presentazione della Relazione tecnica redatta secondo lo schema allegato al provvedimento di concessione, dalla quale dovrà essere desumibile entità e tipologia delle attività realizzate, in aderenza al crono programma approvato, nonché risultati intermedi raggiunti; l'erogazione della quota richiesta potrà essere assentita solo previo esito positivo della verifica di tale documentazione, effettuata dalla struttura preposta.
 - c) Il saldo sarà erogato a conclusione del programma di ricerca e dietro presentazione della documentazione di rendicontazione finale, comprensiva della Relazione tecnica finale redatta secondo lo schema allegato al provvedimento di concessione, che dovrà dimostrare grado e modalità di raggiungimento degli obiettivi prefissati.
 - d) In alternativa, la liquidazione del contributo assentito potrà essere erogata in un'unica soluzione ad ultimazione del programma di ricerca e dietro presentazione della documentazione di rendicontazione prevista.
2. La garanzia di cui al precedente comma 1 lett. a) è progressivamente svincolata, previa autorizzazione dell'Ufficio regionale competente, a misura dell'avanzamento del progetto e dell'ammontare del contributo complessivamente concesso.

3. Nel caso in cui il beneficiario sia una Raggruppamento Temporaneo d'Imprese la richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese aggregate. Il contributo è erogato all'impresa mandataria del raggruppamento per le spese sostenute da ogni singola impresa e ritenute ammissibili.
4. Tanto per gli stati di avanzamento quanto per il saldo, il Dipartimento provvederà a rendere nota, anche mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale della Regione Basilicata e del Soggetto gestore, la documentazione necessaria ai fini della richiesta di erogazione. In ogni caso, si provvederà alla liquidazione degli stati di avanzamento presentati solo dopo l'esito positivo del procedimento di verifica della seguente documentazione:
 - Relazione, a firma del legale rappresentante dell'impresa singola/mandataria esplicitiva delle iniziative realizzate, dei costi sostenuti e degli effetti ottenuti.
 - Rendiconto analitico delle spese sostenute (importi IVA esclusa).
 - I titoli giustificativi di spesa debitamente quietanzati e tali da attestare la tracciabilità dei pagamenti.

Art. 14 **Obblighi del beneficiario**

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:
 - a) comunicare a Sviluppo Basilicata S.p.A., unitamente all'accettazione del provvedimento di concessione, la data di avvio del programma di ricerca nei termini di cui al precedente articolo 12 comma 5, ed il numero di conto corrente dedicato con l'indicazione dei soggetti (persona fisica) che per il beneficiario saranno delegati ad operare sul conto corrente;
 - b) ultimare il programma di ricerca entro il termine perentorio di 18 mesi dalla data di avvio del medesimo. La Giunta Regionale può, per motivate esigenze, differire il termine di ultimazione dei progetti;
 - c) comunicare a Sviluppo Basilicata S.p.A. l'ultimazione del programma di ricerca entro 30 giorni dalla data prevista per il termine, ed inoltrare la richiesta di erogazione del saldo del contributo al massimo entro i successivi 60 giorni;
 - d) richiedere a Sviluppo Basilicata S.p.A., con istanza motivata, l'autorizzazione alla modifica o variazione del programma di ricerca e/o del partenariato proponente, secondo le seguenti disposizioni:
 - d1) Modifiche del programma di ricerca:** ogni variazione sostanziale del programma di ricerca va valutata al fine di verificarne la coerenza con il programma ammesso e il rispetto delle finalità e degli obiettivi del presente Avviso. La variazione del programma è ammissibile purché non modifichi l'attribuzione dei punteggi sulla base dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 10. In nessun caso l'approvazione di variazioni al programma di ricerca potrà comportare aumento dell'onere a carico della finanza pubblica;
 - d2) Variazioni della composizione del partenariato:** la variazione della composizione del raggruppamento, adeguatamente motivata e sottoscritta dal/i

partner uscente/i e dal soggetto capofila, non può in alcun caso riguardare il soggetto capofila, pena la revoca del contributo.

E' consentita l'uscita dall'aggregazione di uno o più partner a condizione che gli investimenti da questo/i realizzati non superino il 25% del progetto ammesso e non abbia già percepito quote del contributo spettante. I soggetti rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico della quota di cofinanziamento e delle attività da svolgere attestate al partner uscente dandone dettagliata descrizione in apposita relazione da fornire al Sviluppo Basilicata S.p.a.

Il/i partner uscente/i può/possono essere sostituito/i da nuovi partner purché questi possiedano i requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso; il/ nuovo/i partner è/sono inoltre obbligato/i ad indicare in modo dettagliato le attività di cui intende/intendono farsi carico, impegnandosi a realizzarle.

Qualora vengano apportate modifiche alla compagine del raggruppamento aderente al programma di ricerca, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dal Soggetto gestore. Le modifiche alla compagine del raggruppamento possono essere autorizzate solo se non sono state rimborsate le spese sostenute dall'impresa coinvolte nella modifica.

- e) fornire, durante la realizzazione del programma, almeno un report di verifica intermedio redatto secondo lo schema allegato al provvedimento di concessione, da cui si evinca lo stadio di avanzamento delle attività, la qualità e quantità degli obiettivi programmati raggiunti, e i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso a finanziamento;
- f) conservare a disposizione di Sviluppo Basilicata S.p.A. e della Regione la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa al progetto ed, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, almeno fino al 31 agosto 2020 ¹ e consentire, entro tale data, eventuali controlli e ispezioni da parte della Regione Basilicata, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Commissione e della Corte dei Conti europea, o di altri Organismi autorizzati. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione sotto forma di originale o di copie autenticate, nel rispetto della normativa nazionale in materia e delle disposizioni di cui all'articolo 90 del Regolamento CE n. 1083/2006 ed all'articolo 19, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento CE 1828/2006;
- g) consentire alla Regione Basilicata e al Soggetto Gestore. di effettuare controlli, compresa la verifica del rispetto degli obblighi da parte dell'impresa beneficiaria, per il periodo di durata degli stessi vincoli come prescritto nel presente Avviso;
- h) adempiere agli obblighi previsti dal Piano di comunicazione del POFESR Basilicata 2007 2013 e consistenti in:
 - apposizione del marchio "FESR Basilicata 2007/2013 unitamente ai relativi loghi della sezione istituzionale nel pieno rispetto delle linee nel manuale d'uso approvato con D.G.R. n. 1040/2009, su tutti i materiali promozionali e di comunicazione finanziati nell'ambito del progetto di ricerca. Tutti i marchi e il richiamato manuale sono

¹ 3 anni successivi alla chiusura del P.O. FESR Basilicata (31 agosto 2017) come previsto dall'art. 90 del Regolamento (CE) 1083/2006.

scaricabili dalla sezione "comunicazione" del sito www.porbasilicata.it alla voce "Marchio e Identità";

- nel rispetto delle linee nel manuale d'uso approvato con D.G.R. n. 1040/2009. apposizione di targa permanente sugli oggetti fisici acquistati, di importo superiore a € 500.000,00, entro 6 mesi dal completamento delle operazioni.

Tutta la cartellonistica e le targhe con le relative indicazioni d'uso sono scaricabili dalla sezione "comunicazione" del sito www.porbasilicata.it alla voce "Targhe e Cartellonistica".

Art. 15

Decadenza dall'agevolazione

1. Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e s.m.i, all'adozione di provvedimenti di decadenza dalle agevolazioni nei seguenti casi, nonché nelle ipotesi previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni:
 - a) per i raggruppamenti di imprese costituendi alla data di presentazione della candidatura telematica, nel caso non si proceda alla costituzione dell'aggregazione entro il termine previsto all'art. 12 comma 2;
 - b) qualora non venga prodotta da parte dei beneficiari la documentazione di cui all'articolo 11 comma 9 entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A.

Art.16

Revoche del contributo

- 1 Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, all'adozione di provvedimenti di revoca totale dalle agevolazioni nei casi di seguito indicati, nonché nelle ipotesi previste nel provvedimento di concessione delle agevolazioni:
 - a) qualora il programma di ricerca non venga ultimato entro il termine perentorio di 18 mesi dalla data di avvio comunicata dal beneficiario nei termini di cui all'articolo 12 comma 5, salvo il caso di differimento dei termini concesso ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lettera b);
 - b) nel caso di cessazione dell'attività del beneficiario nei 3 anni successivi all'ultimazione del programma di ricerca;
 - c) nel caso di fallimento, liquidazione o assoggettamento del soggetto finanziato ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 3 anni successivi al completamento del programma di ricerca;
 - d) qualora, nel caso di raggruppamento di impresa, si verifichino le condizioni di esclusione dai benefici di cui all'articolo 3 comma 3 lettere a) e b);
 - e) nel caso di variazioni sostanziali del programma di ricerca che comportino modifiche ai punteggi attribuiti di cui al precedente articolo 10.

- f) qualora il beneficiario non comunichi l'accettazione del provvedimento di concessione e l'avvio del programma di ricerca entro i termini fissati al precedente articolo 12 comma 5;
2. Sviluppo Basilicata S.p.A., nel rispetto della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, provvederà all'adozione di provvedimenti di revoca parziale dalle agevolazioni nei casi come di seguito indicati, nonché nelle ipotesi previste nel provvedimento di concessione delle agevolazioni:
- a. nel caso in cui i costi sostenuti per il programma di ricerca risultino inferiori a quelli indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'entità delle agevolazioni sarà ridotta in relazione ai costi effettivamente sostenuti, purché l'effettiva realizzazione risulti organica e funzionale rispetto al programma di ricerca proposto e sia mantenuto l'importo minimo del programma richiesto all'art.6 comma 1;
 - b. qualora vengano alienati, ceduti o distolti dall'uso, le strumentazioni e attrezzature di cui al precedente articolo 7 comma 1 lettera d), il cui acquisto è stato oggetto dell'agevolazione, prima dei tre anni dall'ultimazione del programma di ricerca, fatto salvo quanto prescritto al punto precedente relativamente alla funzionalità e organicità del programma realizzato;
 - c. qualora le stesse spese o attività oggetto di agevolazione nel progetto di ricerca e/o sviluppo siano state oggetto di altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme, disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o Istituzioni Pubbliche.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 lettera b), la revoca è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, al bene distolto e al periodo di mancato utilizzo del bene medesimo con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso; a tal fine, il beneficiario comunica tempestivamente al soggetto gestore e all'Ufficio regionale competente l'eventuale distrazione del bene agevolato prima del suddetto termine. Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni senza che il beneficiario ne abbia dato precedente comunicazione, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente direttamente o indirettamente al bene distratto, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto del bene agevolato prima del prescritto termine, costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il mancato rispetto della soglia minima di ammissibilità di cui al precedente articolo 10, la revoca è pari all'intero contributo concesso.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 lettera c) si procederà a revoca parziale delle agevolazioni e alla rideterminazione del contributo concedibile e previa verifica della effettiva funzionalità e organicità del programma di ricerca realizzato. Le maggiori agevolazioni economiche eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero comunque recuperate.
5. In tutti i casi di revoca totale o parziale dalle agevolazioni concesse ed erogate, il beneficiario dovrà restituire l'agevolazione maggiorata degli interessi decorrenti dalla data di erogazione del contributo e calcolati in base al TUS/TUR se il finanziamento è garantito da polizza fideiussoria oppure in base al tasso legale in tutti gli altri casi.
6. La procedura di recupero in via stragiudiziale sarà fatta nei modi disciplinati dal paragrafo 12,1 - "Procedura di recupero nel caso di beneficiari privati" prevista nel "Manuale di

gestione delle irregolarità” del PO FESR Basilicata 2007-2013 di cui alla DGR. N. 932 dell’8/06/2010.

Art. 17 Cumulo

1. Gli aiuti concessi in forza del presente avviso assicurano il rispetto della soglia di notifica stabilita all'articolo 6 comma 1 lett. e) del Regolamento (CE) 800/2008 e delle intensità massime di aiuto stabilite al capo II del medesimo Regolamento.
2. Ai fini della verifica si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.
3. In conformità con l’art. 7 del Reg. CE n. 800/2008, gli aiuti concessi con il presente Avviso possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili. Gli aiuti relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del medesimo regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Regolamento (CE) n. 800/2008.
4. Nel caso in cui il beneficiario per la quota di cofinanziamento ricorra alla garanzia fornita da Fondi di Garanzia che utilizzano fondi pubblici, l’agevolazione, calcolata in ESL, connessa alla suddetta garanzia è cumulabile con le agevolazioni del presente avviso pubblico per gli stessi costi ammissibili, purché non superi i massimali di intensità di aiuto previsti dall’art. 8 del presente Avviso.

Art. 18 Privacy

1. I dati forniti dalle imprese all’Amministrazione Regionale e a Sviluppo Basilicata S.p.A. saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione Basilicata per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PO FESR 2007-2013 e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte dell’Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata si riserva di comunicare e

trasferire i dati personali, che sono oggetto di tutela ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003, ai soggetti autorizzati, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

3. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata.
4. Responsabile del trattamento dei dati è Sviluppo Basilicata S.p.A..
5. Ai beneficiari sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Basilicata.
6. L'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007-2013 ai sensi dell'art. 7, lettera d), del Regolamento (CE) 1828/2006, assicura la pubblicazione elettronica e l'aggiornamento bimestrale dell'elenco dei beneficiari sul sito www.porbasilicata.it e sul sito web della Commissione europea al seguente indirizzo URL:

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/italia/index_en.htm

e comunica bimestralmente i dati sulle agevolazioni concesse ai beneficiari alla Commissione europea ed al Ministero dell'Economie e Finanze, nonché agli altri organismi nazionali e comunitari autorizzati.

Art. 19 **Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso.

Art. 20 **Disposizioni finali**

1. La Regione Basilicata provvederà ad istituire sul portale www.basilicata.net una sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) nella quale saranno fornite le risposte della Regione Basilicata in merito ai quesiti inoltrati dai potenziali beneficiari. Tali risposte integreranno il contenuto del presente Avviso.
2. La modulistica sarà disponibile sui link www.basilicata.net e www.porbasilicata.it.
3. La struttura regionale competente per l'attuazione e il controllo della gestione del presente Avviso Pubblico è l'Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica del Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione Tecnologica della Regione Basilicata.